

OGGETTO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di **Ufficiale di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione): sospensione temporanea, in via cautelare, dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 1312 del 21 luglio 2025 di assunzione dei vincitori.**

Settore SETTORE RISORSE UMANE

Servizio SETTORE RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Con determinazione dirigenziale n. 685 del 16 aprile 2025 è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Ufficiale di Polizia Locale (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).
 2. Con determinazione dirigenziale n. 774 del 6 maggio 2025 è stata nominata la commissione esaminatrice preposta all'espletamento della procedura.
 3. Con determinazione dirigenziale n. 828 del 13 maggio 2025 è stato conferito un incarico professionale al componente esterno della commissione.
 4. Con determinazione dirigenziale n. 1167 del 25 giugno 2025 è stata approvata la graduatoria finale del concorso, pubblicata sul portale unico del reclutamento INPA e sul sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del DPR n. 487/1994.
 5. Con determinazione dirigenziale n. 1312 del 21 luglio 2025 è stata approvata l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2025, dei candidati vincitori (n. 2 unità).

- MOTIVAZIONE**
1. In data 19 agosto 2025, con nota PG 70608, è pervenuto il ricorso (agli atti) presentato al TAR Lombardia da un partecipante alla procedura concorsuale (candidato non inserito nella graduatoria finale per mancato superamento della prova orale del concorso), con contestuale richiesta di sospensione cautelare di alcuni atti.
 2. Nella considerazione del suddetto ricorso si dispone, nelle more dei provvedimenti che saranno adottati dal TAR Lombardia, la sospensione temporanea, in via cautelare, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/90 e s.m.i., dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 1312 del 21 luglio 2025 relativa all'assunzione, a tempo indeterminato, presso il Comune di Cremona, dei due candidati vincitori del concorso.
 3. Al fine della sospensione si richiama il disposto normativo dell'art. 21 quater della legge 241/1990 e s.m.i. che, al comma 2, testualmente dispone "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini del potere di annullamento di cui all'art. 21-nonies".

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21 quater "Efficacia ed esecutività del provvedimento"

D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

DETERMINA

DECISIONE 1. di sospendere temporaneamente- nelle more dei provvedimenti che saranno adottati dal TAR Lombardia in ordine al ricorso pervenuto in data 19 agosto 2025, con nota PG 70608, citato in premessa- in via cautelare, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/90 e s.m.i., l'efficacia della

determinazione dirigenziale n. 1312 del 21 luglio 2025 relativa all'assunzione, a tempo indeterminato, presso il Comune di Cremona, dei due candidati vincitori del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Ufficiale di Polizia Locale (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).

2. Dispone che la suddetta sospensione operi a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento e cessi il 30 settembre 2025, termine che potrà essere ridefinito in ragione delle determinazioni che assumerà il Giudice Amministrativo in ordine al ricorso di cui al punto che precede.